



COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE SERVIZI TECNICI

Unità Urbanistica

Prot. n. 25940

AVVISO PUBBLICO

DECADENZA DELLE PREVISIONI URBANISTICHE AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 7 DELLA L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.

Premesso che:

- X il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Montegrotto Terme, redatto ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2004 e s.m.i., è stato approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 91 del 15 maggio 2014, pubblicata nel BUR in data 14.08.2014;
- X ai sensi dell'art. 14, comma 8, della citata L.R. n. 11/2004 il PAT è divenuto efficace quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel BUR e pertanto a far data dal **29 agosto 2014**;
- X ai sensi dell'art. 48 comma 5 bis, della L.R. 11/2004 "A seguito dell'approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio (PAT), il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il Piano degli Interventi (P.I.)";
- X ai sensi dell'art. 48 comma 5 quater, della L.R. 11/2004 "Dall'approvazione del primo PAT decorre, per il Piano degli Interventi di cui al comma 5 bis, il termine di decadenza di cui all'articolo 18, comma 7, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente";
- X l'articolo 18, comma 7, della più volte citata L.R. 11/2004 e s.m.i. prevede che: "Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'art. 34., ecc.";

SI RENDE NOTO

che il predetto termine di decadenza delle "previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi" è previsto per il giorno **28 agosto 2019**.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 18 comma 7bis della L.R. 11/2001 "Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad intervenienti per la rigenerazione urbana e per la demolizione. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto al comma 7.", del precitato art. 18.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito possono essere richiesti al personale del Settore Servizi Tecnici – Unità Urbanistica nel seguente orario di ricevimento al pubblico: martedì dalle ore 10,30 alle ore 13,00 – giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30; o telefonando ai numeri 049 8928741 o 049 8928749.

Dalla Residenza Municipale, li 23 NOV. 2018

Visto: **Il Responsabile**
SETTORE SERVIZI TECNICI
Arch. Andrea Rinaldo



L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Arch. Luca Fanton